



COMUNE di SANTA VITTORIA D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2023.

PREMESSE

Con apposita convenzione tra i Comuni di Monticello d'Alba, Castagnito, Santa Vittoria d'Alba e Sanfrè si è convenuto di procedere all'acquisizione congiunta del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni comunali di ciascuno dei sopra elencati quattro Comuni, affidando al Comune di Monticello d'Alba, la funzione di Stazione Appaltante per l'espletamento del presente appalto, che sarà pertanto svolto unitariamente tramite dalla Centrale Unica di Committenza del Comune di Bra in forza della convenzione stipulata in data 28/10/2015 come successivamente revisionata (DCC n. 38/2017), mentre i relativi contratti saranno stipulati da ciascuno dei singoli Enti aderenti con l'Aggiudicatario, ferme restando le condizioni di affidamento risultanti all'esito della gara unitaria.

Pertanto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il presente appalto è suddiviso nei seguenti quattro Lotti funzionali:

Lotto 1: servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni del Comune di Monticello d'Alba;

Lotto 2: servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni del Comune di Castagnito;

Lotto 3: servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni del Comune di Santa Vittoria d'Alba;

Lotto 4: servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni del Comune di Sanfrè.

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra ciascun Ente aderente per il lotto di competenza (nel seguito, per brevità, "Amministrazione" o "Ente") e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche Codice), risultato aggiudicatario della procedura di gara per il corrispondente lotto funzionale (nel seguito, per brevità, "Concessionario"), avente ad oggetto l'espletamento, mediante concessione, dei servizi in oggetto.

ARTICOLO 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di ciascun Ente, esclusivamente su conti correnti dell'Ente medesimo, d'ora in poi Concessione.

ARTICOLO 2- DURATA

1. La durata dell'appalto è fissata per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023.
2. Il contratto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente.
3. Ciascun Ente si riserva la facoltà di rinnovare alla scadenza il rapporto contrattuale per eguale periodo, previa comunicazione da inviare all'aggiudicatario entro sei mesi dalla scadenza, qualora l'Ente ne accerti la convenienza e il pubblico interesse.
4. La Concessione s'intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto della Concessione.

ARTICOLO 3 – VALORE COMPLESSIVO STIMATO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Il valore complessivo presunto a base di gara per l'intera durata della concessione, periodo 01.01.2019-31.12.2023, ammonta ad € 582.500,00 + IVA, al netto delle opzioni e dei rinnovi secondo quanto di seguito specificato:

LOTTO		ATTIVITA'		VALORE LOTTO
1.	MONTICELLO D'ALBA	Imposta sulla pubblicità	75.000,00	85.000,00 €
		Diritti sulle pubbliche affissioni	10.000,00	
2.	CASTAGNITO	Imposta sulla pubblicità	195.000,00 €	205.000,00
		Diritti sulle pubbliche affissioni	10.000,00 €	
3.	S. VITTORIA D'ALBA	Imposta sulla pubblicità	195.000,00 €	205.000,00
		Diritti sulle pubbliche affissioni	10.000,00 €	
4.	SANFRE'	Imposta sulla pubblicità	75.000,00	87.500,00
		Diritti sulle pubbliche affissioni	12.500,00	
VALORE COMPLESSIVO				582.500,00

L'importo della concessione è determinato in via presuntiva da ciascuna Amministrazione Comunale sulla base media degli incassi dell'ultimo biennio

La presente concessione non è soggetta alla predisposizione del DUVRI, in quanto il servizio non si svolge presso le sedi del Comune, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, aggiornato dal D. Lgs. 106/2009. Gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 sono pari a zero.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale non si è provveduto in fase progettuale alla valutazione del costo della manodopera.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO ED UFFICIO

1. Per ciascun Lotto, l'affidatario deve tenere, a proprie cure e spese, entro un raggio di 15 chilometri dalla sede del Comune per cui si esplica il servizio, un idoneo ufficio munito di telefono, fax e posta elettronica certificata. In detti locali il Concessionario deve eleggere il proprio domicilio per lo svolgimento del servizio in oggetto.
2. Presso tale recapito i contribuenti devono poter effettuare tutte le operazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato, ivi compresi i versamenti tramite contante, bancomat, carte di credito o altri sistemi di pagamento; la riscossione deve avvenire utilizzando le migliori modalità offerte dai sistemi di pagamento e dalle tecnologie.

ARTICOLO 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E CONSERVAZIONE ATTI

1. L'affidatario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che sono necessari per garantirne la corretta e completa realizzazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. L'affidatario deve conservare presso la sede locale tutta la documentazione cartacea relativa alla gestione (bollettari, dichiarazioni, accertamenti, ricevute, ecc.) tenendola a disposizione dell'ente per tutta la durata dell'affidamento
3. L'affidatario deve conservare documentazione informatica presso conservatore autorizzato, in modo adeguato e nel pieno rispetto degli standard previsti dalla normativa, tenendola a disposizione dell'ente per tutta la durata dell'affidamento.
4. Al termine dell'affidamento, tutta la documentazione cartacea e/o informatica dovrà essere consegnata, nel termine di sette giorni, all'ente, in contraddittorio e con compilazione di appositi verbali di consegna, con riserva di eventuale successiva verifica e contestazione.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE, COMPENSI E FATTURAZIONE

1. Per la gestione degli incassi l'affidatario utilizzerà esclusivamente i conti correnti dell'ente, con rimborso integrale all'ente di tutte le spese per la riscossione e la tenuta dei conti stessi (come ad esempio l'imposta di bollo, le commissioni per l'accredito dei bollettini, i costi delle transazioni eseguite ecc...), che saranno trattenute contestualmente alla liquidazione del compenso.
2. L'affidatario procederà all'incasso delle somme dovute dai contribuenti mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti previsti nel progetto di gestione oltre che di quelle rese obbligatorie dalla normativa (ad esempio il cosiddetto PagoPA), privilegiando tutte le modalità utili per ridurre l'utilizzo del denaro contante, che dovrà sempre essere accettato, nel rispetto dei limiti e gli obblighi previsti dalla normativa.
3. L'affidatario comunicherà all'ente i riferimenti dei dipendenti che dovranno essere abilitati alla consultazione ed all'acquisizione dei flussi informatici utili per la contabilizzazione e rendicontazione degli incassi.
4. All'affidatario è riconosciuto un compenso determinato e liquidato mensilmente, applicando le condizioni offerte: aggio calcolato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità, e del diritto sulle pubbliche affissioni, oltre IVA se ed in quanto dovuta.

ARTICOLO 7 – SPESE CONTRATTUALI E FORMA CONTRATTO

1. In esito alle condizioni di aggiudicazione, per ognuno dei lotti aggiudicati si provvederà alla stipula del relativo contratto tra il singolo Ente aderente e l'Aggiudicatario del corrispondente lotto.
2. Tutte le spese relative e conseguenti al contratto saranno a carico del Concessionario senza alcuna possibilità di rivalsa dei riguardi dell'Amministrazione.

3. Il contratto sarà sottoscritto nella forma della scrittura pubblica amministrativa in modalità elettronica così come indicato all'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO

La successione del contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione del ramo d'azienda è efficace nei confronti dell'Amministrazione qualora sia notificata all'Ente concedente e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

ARTICOLO 9 – DECADENZA

La decadenza dell'affidatario è pronunciata con provvedimento del competente organo comunale, nei casi previsti dalla normativa (in particolare dal Decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n.289 e s.m.i.).

ARTICOLO 10 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA O ALLA DECADENZA

1. E' fatto divieto all'affidatario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza o alla decadenza della concessione.
2. Eventuali somme riscosse dall'ente successivamente alla scadenza o alla decadenza, anche se relative ad atti emessi durante il periodo di Concessione, sono integralmente di spettanza dell'ente. Entro 7 giorni dalla scadenza o decadenza del contratto, la società concessionaria dovrà consegnare all'Amministrazione, senza onere e/o costo alcuno, tutte le banche dati e/o archivi informatici aggiornati acquisiti e/o detenuti in conseguenza dello stesso contratto e tutti gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli stessi. La concessionaria si obbliga altresì a consegnare all'Amministrazione ogni dato, notizia e/o documento, anche in formato cartaceo, ricevuto in esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, che non sia tenuta a custodire presso i propri uffici per espressa previsione di Legge.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO VERSO TERZI

1. L'affidatario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento.
2. L'affidatario deve stipulare una congrua polizza assicurativa, non inferiore a cinquecentomila euro, a copertura dei rischi di responsabilità civile nei confronti di terzi.

ARTICOLO 12- PENALITÀ – NORME GENERALI

1. Ove si verificano inadempimenti dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno applicate dall'ente penalità, in relazione alla gravità delle inadempimenti,

a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, nel contratto ed alla corretta e completa attuazione del progetto presentato in sede di gara.

2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze ed in applicazione dei rispettivi successivi articoli.
3. La contestazione avviene per scritto ed è comunicata a mezzo PEC. L'affidatario entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC). L'Ente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti, dandone comunicazione scritta al committente.
4. L'ammontare delle penalità deve essere versato entro 30 giorni. In difetto si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sui corrispettivi ovvero all'incameramento parziale della cauzione. In tale ultimo caso, sarà onere dell'affidatario ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ARTICOLO 13 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire adeguata garanzia definitiva come previsto dall'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso e il risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, da prestare anche a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, le quali dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Per importo contrattuale di cui all'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 si intende il valore complessivo della concessione indicato, per ogni lotto, all'art. 3 del presente capitolato d'appalto.
3. Nel caso in cui l'ente dovesse incamerare, tutta o in parte la garanzia definitiva, ai fini della rifusione di eventuali danni già contestati, l'affidatario deve, a semplice richiesta scritta da parte dell'ente stesso, reintegrare la garanzia.
4. La garanzia definitiva deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'amministrazione e sarà svincolata, su richiesta della ditta aggiudicataria, ove nulla osti, a servizio ultimato e regolarmente eseguito, con particolare riferimento al riversamento di tutte le somme incassate, al pagamento delle spese a proprio carico ed alla consegna delle banche dati e degli archivi (informatici e cartacei).

ARTICOLO 14- CONTROVERSIE

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del presente contratto, derivante dall'interpretazione e/o applicazione dello stesso o altrimenti connessa o consequenziale, sarà devoluta al Tribunale di Asti.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, quando nel corso del contratto l'ente accerti un inadempimento da parte dell'appaltatore, formula nei confronti di quest'ultimo la relativa contestazione, assegnando un congruo termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni; trascorso inutilmente il termine stabilito o valutate negativamente le controdeduzioni, il contratto sarà risolto di diritto, fermo il pagamento delle penali e di eventuali ulteriori risarcimenti.
2. In via non esaustiva, costituiscono grave inadempimento:
 - a. qualsiasi inadempimento degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e del presente capitolato speciale d'appalto dai quali discenda un danno patrimoniale in capo all'ente;
 - b. se l'aggiudicatario cede in tutto o in parte a terzi le attività di cui al presente capitolato;
 - c. a prescindere dalla presenza di danno patrimoniale di cui al punto a., se l'aggiudicatario nel dare seguito agli obblighi di cui al presente atto, dimostri in ogni caso grave imperizia o negligenza tale da compromettere la regolarità del servizio o il perseguimento dei risultati prefissi;
 - d. se si verifichi la persistente inadempienza agli obblighi contrattuali ed assicurativi, di sicurezza e prevenzione nei confronti del personale dipendente;
 - e. presenza di reiterate sanzioni per violazioni degli obblighi contrattuali;
 - f. per messa in liquidazione;
 - g. se l'aggiudicatario non rispetta gli obblighi di trasmissione dei flussi di dati ed informazioni previsti dal presente capitolato.
3. In caso di risoluzione, la cauzione prestata dall'affidatario verrà incamerata dall'ente fatta salva ogni ulteriore azione per la tutela dei diritti dell'ente.

ARTICOLO 16 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'affidatario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che l'ente riterrà opportuno eseguire, nonché fornire al medesimo tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti.

ART. 17 – PERSONALE DIPENDENTE

1. Il Concessionario dovrà organizzare il servizio con i mezzi ed il personale necessari ad un esatto e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato ed assunti in sede di offerta di gara. Dovrà avere a disposizione personale in numero sufficiente a garantire il servizio oggetto del presente affidamento.
2. Per l'espletamento del servizio il Concessionario dovrà impiegare unità di personale in possesso dei requisiti di idoneità professionale alla mansioni da svolgere, adeguatamente formato. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia ed inquadrato nel rispetto del CCNL del settore di appartenenza del Concessionario sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultimo, senza oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

3. Il Comune rimarrà estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed il proprio personale, ivi compresi eventuali oneri o costi aggiuntivi dipendenti dai rinnovi del CCNL. Eventuali maggiori oneri per il personale derivanti da CCNL o aumenti di organico o variazioni salariali ecc. restano ad esclusivo carico del Concessionario.
4. Il Concessionario deve provvedere a proprie cura e spese alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme di previdenza stabilite a favore dei prestatori d'opera, escludendo da qualsiasi onere il Comune.
5. Il Concessionario deve garantire sempre la presenza di personale professionalmente adeguato al servizio, di sicura riservatezza ed affidabilità, che dimostri modi cortesi e che evada le richieste degli utenti, fornendo tutte le informazioni in loro possesso in merito al credito per cui si procede e le richieste del Comune con la maggiore sollecitudine possibile, data anche la peculiarità dell'attività di riscossione e le implicazioni di immagine che ne derivano per il Comune interessato.
6. Il Concessionario dovrà richiamare, sanzionare, e, se necessario o richiesto, per comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta responsabile ed adeguata alla tipologia del servizio prestato. Il Concessionario dovrà provvedere alle richieste del Comune entro e non oltre venti giorni, salvo comprovati ed eccezionali motivi che il Concessionario ha l'onere di dimostrare e/o documentare a giustificazione della condotta temporaneamente assunta dal proprio personale nei confronti dell'utenza e/o del personale del Comune.
7. Per tutta la durata del contratto il Concessionario deve avere alla proprie dipendenze almeno un ufficiale della riscossione impegnato nell'esecuzione del presente contratto.
8. Tutto il personale addetto al servizio deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel Codice di Comportamento dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione adottato con DPR del 16.04.2013 n. 62 e s.m.i.

ARTICOLO 18 - PRIVACY E SICUREZZA DEL LAVORO

L'affidatario provvede a nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ed il responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008.

Le designazioni dei responsabili ed anche le eventuali loro sostituzioni devono essere comunicate tempestivamente all'ente entro otto giorni.

ARTICOLO 19 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

1. Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato comunque venute a conoscenza del personale dell'affidatario, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte del medesimo, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.
2. La ditta affidataria manleva nel più ampio dei modi l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall'attività svolta.

ARTICOLO 20 - IMPIANTI PUBBLICITARI: IMPLEMENTAZIONE, SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE

1. L'affidatario deve provvedere a dare completa e tempestiva attuazione al progetto tecnico presentato in sede di gara in particolare per quanto riguarda l'installazione, implementazione, sostituzione e manutenzione straordinaria degli impianti e di tutte le altre attrezzature.
2. L'affidatario deve esclusivamente utilizzare gli impianti pubblicitari, nelle posizioni individuate dall'ente nell'ambito del Piano generale degli impianti e nelle posizioni in uso.
3. L'affidatario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, alla costante manutenzione ordinaria.
4. Tutti gli impianti e le attrezzature, sia esistenti, sia sostituiti che di nuova installazione sono di esclusiva e piena proprietà dell'ente nulla è dovuto all'affidatario anche in caso di recesso, cessazione, interruzione anticipata del contratto, decadenza, ecc.

ARTICOLO 21 - SERVIZIO AFFISSIONI

1. Le affissioni dovranno essere eseguite esclusivamente dall'affidatario attraverso proprio personale o ditta incaricata, negli appositi spazi definiti dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato dall'ente.
2. Le maggiorazioni previste dall'art.22, comma 9, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 (diritto di urgenza), contribuiscono a determinare l'incasso lordo su cui calcolare l'aggio.
3. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione, ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

ARTICOLO 22 - VERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSE, RENDICONTI DELLA GESTIONE E PAGAMENTO COMPENSI

1. Tutte le riscossioni effettuate in contanti devono essere tempestivamente versate sui conti correnti dell'ente inderogabilmente entro i 3 giorni lavorativi successivi all'incasso.
2. L'ufficio locale deve essere dotato di un adeguato fondo cassa in modo da poter garantire la funzionalità e l'operatività senza utilizzare gli incassi dei tributi, anche al fine di poter effettuare il versamento di tutti gli incassi realizzati in occasione delle verifiche di cassa.
3. L'affidatario effettua mensilmente e trasmette all'ufficio, entro il giorno 15 del mese successivo, il rendiconto di tutte le somme rimosse (al lordo dell'aggio di riscossione, distinte per imposta, diritti, sanzioni e interessi) con riferimento alla Concessione, distintamente per ogni tributo e deve riportare i riferimenti ai numeri delle bollette, delle ricevute, alle modalità di incasso contanti, bonifico, ccp), , la quota di compenso calcolata con riferimento alla percentuale di aggio offerta in sede di gara e le spese di tenuta conto e riscossione relative ai conti correnti dedicati dell'ente (a totale carico dell'affidatario e che saranno trattenute contestualmente alla liquidazione del compenso) oltre ad ogni altro dato ed informazione utile per determinare i proventi lordi del periodo di riferimento.
4. Entro 15 gg. dal ricevimento del rendiconto l'ufficio procede al riscontro della correttezza della rendicontazione mensile ai fini della quale l'affidatario partecipa fattivamente, sia con il coinvolgimento dei dipendenti dell'ufficio locale che con quelli della sede amministrativa.

In assenza di contestazioni da parte dell'ufficio, decorsi 15 gg. dal ricevimento del rendiconto mensile, l'affidatario può procedere alla fatturazione del compenso che, ove non emergano eccezioni, verrà liquidato e pagato entro il termine previsto dalla normativa.

5. Contestualmente alla liquidazione, nel medesimo provvedimento, dal compenso saranno trattenute e versate sui rispettivi conti correnti postali dedicati le spese per la riscossione e la tenuta dei conti.
6. Nel caso vengano rilevati errori e/o discordanze l'ufficio procede all'immediata contestazione all'affidatario che entro 7 gg. deve tempestivamente provvedere a correggere, sanare, integrare la rendicontazione e la relativa documentazione.
7. L'affidatario procederà all'emissione della fattura solo a ricevimento di specifica comunicazione da parte dell'ufficio circa il riscontro delle regolarità del rendiconto corretto, rettificato e/o integrato. Le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica e dovranno riportare tutti gli elementi ed i dati previsti dalla normativa ed in particolare il riferimento al CIG, alle determinazioni di impegno ed ai capitoli di bilancio.
8. L'affidatario predispone e trasmette all'ufficio un rendiconto annuale riepilogativo articolato per ogni tributo entro il mese di gennaio.
9. Eventuali importi incassati per errore o per qualsiasi altra ragione, anche non imputabile all'affidatario, sui conti dell'affidatario o detenuti in qualsiasi altra forma devono essere versati senza indugio entro 3 giorni lavorativi dalla venuta a conoscenza pena l'applicazione, sugli importi non versati, dell'indennità di mora, pari al tasso d'interesse legale vigente e della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o versato tardivamente, ridotta al 3,75% se il ritardo non supera i 30 giorni. Il mancato riversamento è considerato inadempienza contrattuale grave.

ARTICOLO 23 – PENALITÀ RELATIVE ALLA CONCESSIONE

1. Le penalità per gravi e/o ingiustificate infrazioni e carenze agli obblighi contrattuali (quali ad esempio irregolarità o mancato adempimento rispetto agli obblighi previsti dal capitolato d'onori e/o agli impegni assunti nell'ambito della proposta tecnica presentata in sede di gara) e le penalità per ritardi nella correzione/integrazione della rendicontazione e/o per la tardiva esibizione di eventuale documentazione richiesta e per la reiterazione di errori e comportamenti scorretti sono quantificate in misura variabile da €100,00 (Euro cento) ad €1.000,00 (Euro mille), secondo la gravità e la ripetitività dell'inadempienza valutata dal competente ufficio comunale (ad es. comportamento non corretto ed educato nei confronti dell'utenza, ritardi nell'esecuzione dei servizi, mancata manutenzione degli impianti, ecc.).
2. La misura massima di €1.000,00 sarà applicata per ogni impianto pubblicitario che, da verbale del competente ufficio comunale, risulti in cattivo stato di manutenzione.
3. Per la mancata nuova installazione o sostituzione degli impianti, nei tempi e con le modalità di cui al capitolato d'onori e/o agli impegni assunti nell'ambito della proposta tecnica, l'affidatario dovrà corrispondere all'ente, per ogni singolo impianto, a titolo di penalità, il 200% del potenziale diritto sulle pubbliche affissioni non introitato, calcolato sulla base delle tariffe massime applicabili nella località in cui è prevista l'installazione o sostituzione e per ogni giorno di ritardo, sino ad un periodo massimo pari alla durata della concessione.
4. Eventuali ritardi nei riversamenti degli importi incassati, anche per errore o per qualsiasi altra ragione sui conti dell'affidatario o detenuti in qualsiasi altra forma, comporteranno

l'applicazione, sugli importi non versati, dell'indennità di mora, pari al tasso d'interesse legale vigente, oltre alla sanzione pari al 30%, ridotta al 3,75% se il ritardo non supera i 30 giorni.

5. L'affidatario ha l'obbligo di segnalare ai competenti uffici comunali l'accertamento d'eventuali mezzi pubblicitari abusivi e/o occupazioni abusive, di cui al successivo specifico articolo. Ogni mancata comunicazione, rilevata e contestata dall'ente per iscritto, è sanzionata con un addebito all'affidatario in misura variabile da €.100,00 (Euro cento) ad €.1.000,00 (Euro mille), secondo la gravità e la ripetitività dell'inadempienza valutata dal competente ufficio comunale.

ARTICOLO 24 - SERVIZI GRATUITI

1. L'affidatario s'impegna ad effettuare, a proprio carico, tutte le affissioni dei manifesti dell'Amministrazione Comunale.
2. L'affidatario s'impegna altresì a provvedere, a proprio carico, a tutte le affissioni dell'ente e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria dalla legge.

ARTICOLO 25 - GESTIONE, RESPONSABILITÀ E CARATTERE DEL SERVIZIO

1. L'affidataria subentra all'ente in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuta a provvedere, in modo diligente e costante, al migliore funzionamento del servizio per il qual fine l'ente darà l'appoggio della sua autorità e consentirà, ove risulti strettamente necessario, l'eventuale assistenza della vigilanza urbana in base alla legge ed ai regolamenti comunali.
2. Dalla data di decorrenza del contratto l'affidatario assume la qualifica di Funzionario responsabile dei tributi oggetto di concessione.
3. L'affidatario dovrà comunicare all'ente il nominativo del funzionario formalmente incaricato prima dell'inizio del contratto.
4. L'affidatario subentra in tutte le posizioni dei concessionari precedenti con obbligo di concludere l'iter di tutti gli atti relativi a periodi antecedenti all'inizio della concessione (contenzioso compreso) in tutti i gradi di giudizio con spese a proprio carico.
5. L'affidatario deve inviare, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di pagamento, a tutti i contribuenti dell'imposta sulla pubblicità permanente, un invito di pagamento scritto allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce (tipologia, ubicazione, dimensione dell'impianto pubblicitario, superficie occupata, tariffe applicate, ecc.) e deve essere accompagnato da distinti bollettini prestampati, in modo che i tributi vengano riscossi sui conti correnti intestati all'ente. Tali inviti di pagamento ed ogni altra eventuale comunicazione ai contribuenti utili ai fini della riscossione dei tributi sono inviate a totale cura e spese dell'affidatario.
6. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

7. Al termine della concessione l'affidatario si impegna a consegnare all'ente ovvero al nuovo concessionario tutti gli impianti nonché la documentazione relativa ai contratti in essere al 31/12 ovvero alla data di cessazione se anticipata.

ARTICOLO 26 - STAMPATI E BOLLETTARI

1. L'affidatario deve farsi carico di predisporre, a proprie cure e spese, tutti gli stampati, registri, bollettari, modelli di dichiarazione e quanto altro necessario all'espletamento del servizio
2. Per esigenze meccanografiche l'affidatario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando apposita modulistica che dovrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali.

ARTICOLO 27 - ESENZIONI - RIDUZIONI

L'affidatario non può esentare alcuno dal pagamento dei tributi oggetto della concessione, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dai Regolamenti comunali.

ARTICOLO 28 - CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO

1. L'affidatario deve prendere visione delle prescritte autorizzazioni comunali prima di esigere il pagamento del tributo e deve rendere noto all'utente che il pagamento del tributo non sostituisce né sana la mancanza dell'atto autorizzativo.
2. L'affidatario è tenuto ad effettuare una costante vigilanza sul territorio ed ha l'obbligo di segnalare alle competenti autorità comunali l'accertamento d'eventuali mezzi pubblicitari abusivi e/o occupazioni abusive. Il pagamento del tributo non regolarizza in alcun modo le installazioni e/o occupazioni non autorizzate. Ogni mancata comunicazione, rilevata e contestata dall'ente per iscritto, è sanzionata con un addebito all'affidatario in misura variabile da €100,00 (Euro cento) ad €1.000,00 (Euro mille), secondo la gravità e la ripetitività dell'inadempienza valutata dal competente ufficio comunale.

ARTICOLO 29 - RICORSI

1. Il Concessionario subentra all'ente in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.
2. Il Concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie ed alla Corte di Cassazione, da un proprio Procuratore Speciale, resistere in sede contenziosa, in tutti i gradi del giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini del D. Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza.

ARTICOLO 30 – TRACCIABILITA'

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010 il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della procedura di gara.

ARTICOLO 31 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Comune ed il Concessionario sulla validità, efficacia, interpretazione, corretta esecuzione del presente capitolato e del relativo contratto e suo scioglimento, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Foro di Asti.

ART. 32 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa espresso rinvio alle leggi ed alle disposizioni vigenti in materia nonché a quelle civilistiche, contrattuali ed ai Regolamenti.